

**BANDO PUBBLICO**

per la promozione e il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale in favore di Organizzazioni di Volontariato (OdV), di Associazioni di Promozione Sociale (APS) e di Fondazioni

Artt. 72 e 73 d.lgs. 3 luglio 2017, n.117  
D.G.R. Campania n. 551 del 25/10/2022

**Articolo 1**

**Disciplina di riferimento**

Il presente Bando è emanato sulla base delle disposizioni contenute:

- a) nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore; d'ora in poi anche: Codice) con particolare riferimento agli artt. 5,46, 54, 72, 73 e 101, commi 2 e 3;
- b) nell'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (d'ora in poi: MLPS) con il D.M. n. 141 del 02.08.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18.08.2022 al n. 2171, che, fra l'altro:
  - individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili;
  - destina parte delle risorse finanziarie disponibili per il triennio di programmazione 2022-2024 alla promozione e al sostegno di interventi di rilevanza locale in favore delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale, e delle Fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge n. 266/1991, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000 coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore nonché delle fondazioni Onlus iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997;
  - attribuisce alla Regione Campania l'importo complessivo di € 4.717.800,00, ripartito per le seguenti annualità: € 1.698.408,00 per l'anno 2022 (pari al 36%), € 1.446.792,00 (pari al 30,67%) per l'anno 2023 ed € 1.572.600,00 (pari al 33,33%) per l'anno 2024;
- c) nella Deliberazione n. 551 del 25 ottobre 2022 con la quale la Giunta Regionale:
  - ha approvato lo schema di Accordo di Programma 2022-2024 fra il MLPS e la Regione Campania, sottoscritto dalla competente Direzione Generale Politiche sociali e sociosanitarie in data 31/10/2022 e dal MLPS in data 02/11/2022;
  - ha programmato l'importo pari ad € 4.717.800,00 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere le attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, a cura delle

organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ivi comprese quelle interessate dal processo di trasmigrazione nel suddetto registro ancora non concluso;

- ha demandato alla Direzione Generale Politiche sociali e sociosanitarie, per il tramite della UOD 50.05.01 - Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'adozione di un bando unico per l'importo oggetto di programmazione;
- ha precisato che il bando ad emanarsi dovesse tenere conto delle seguenti linee di indirizzo:
  - prevedere la possibilità, di poter finanziare attività, iniziative e interventi in relazione anche ai nuovi bisogni emersi e determinatisi nella attuale fase con particolare riferimento alle problematiche ambientali e ad un razionale e consapevole uso delle risorse rinnovabili;
  - prevedere l'attribuzione di un punteggio premiale per il sostegno di progetti e /o iniziative presentate da tre o più fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, che dimostrino di saper agire nell'ottica del "fare rete" e in ragione del numero di soggetti alla stessa partecipanti e, conseguentemente, prevedere che il valore delle proposte sia compreso fra € 60.000,00 e € 200.000,00 per una durata fissata in minimo mesi 12 (dodici) e massimo mesi 18 (diciotto) comprensivi della fase di rendicontazione;
  - definire che la quota massima di cofinanziamento sia pari all'80% del costo complessivo del progetto e/o iniziativa riconoscendo fra le spese eleggibili il valore equivalente di lavoro volontario, nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL, fino a un massimo pari al 20% del costo complessivo del progetto e/o iniziativa.

## **Articolo 2**

### **Risorse finanziarie**

Il presente Bando pubblico prevede risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad euro € 4.717.800,00 (quattromilionisettecentodiciassettemilaottocentoeuro/00)

## **Articolo 3**

### **Finalità generali e aree prioritarie di intervento**

In linea con gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività individuati nell'atto di indirizzo adottato dal MLPS con il D.M. n. 141 del 02.08.2022, così come integrati dalla DGR n. 551 del 25 ottobre 2022, le iniziative e i progetti per i quali si chiede il cofinanziamento dovranno perseguire uno o più dei seguenti obiettivi generali di intervento (cfr. Allegato 1):

1. porre fine ad ogni forma di povertà;
2. promuovere un'agricoltura sostenibile;
3. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

4. fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;
5. raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;
6. garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
7. incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
8. ridurre le ineguaglianze;
9. rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
10. garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
11. promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico;
12. promuovere e realizzare attività e interventi in relazione ai nuovi bisogni emersi e determinatisi nella attuale fase con particolare riferimento alle problematiche ambientali e per un razionale e consapevole uso delle risorse rinnovabili.

#### **Articolo 4**

##### **Durata degli interventi progettuali**

La durata massima delle proposte progettuali, compreso il completamento della fase di rendicontazione, dovrà essere non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 18 (diciotto) mesi. Il computo dei mesi relativi alla realizzazione delle attività progettuali decorre, in ogni caso, dalla data della stipula della Convenzione di cui all'articolo 11 che segue.

#### **Articolo 5**

##### **Soggetti ammessi a partecipare**

1. Possono presentare domanda di cofinanziamento, pena l'esclusione, le organizzazioni di volontariato (d'ora in poi: ODV), le associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) e le Fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero, nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, anche le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei Registri Regionali di cui alla legge n. 266/1991 e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, nonché le fondazioni Onlus iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997.
2. Gli enti di cui al precedente comma 1) del presente articolo devono avere sede legale in Campania.

3. Il requisito di iscrizione al RUNTS deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda e deve perdurare per l'intera durata dell'intervento, così come determinata al precedente articolo 4 del presente Bando.
4. In caso di partenariato, le disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo si applicano ad ognuno dei soggetti attuatori – ente proponente e partner – partecipanti all'iniziativa o progetto.
5. In caso di cancellazione dal RUNTS del soggetto richiedente o, in caso di partenariato, del soggetto capofila, l'intero progetto decade dal cofinanziamento assentito con conseguente attivazione, da parte dell'Amministrazione, delle procedure per il recupero delle somme già erogate.
6. In caso di cancellazione dal RUNTS di uno o, al massimo, di 2 (due) dei partner, il partenariato va ricostituito entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data del provvedimento che dispone la cancellazione. In tale ipotesi, l'Amministrazione valuterà l'omogeneità qualitativa fra il/i soggetto/i cancellato/i e il/i soggetto/i subentrante/i, avuto particolare riguardo alla natura giuridica degli enti interessati, alle relative finalità statutarie e all'ubicazione territoriale. In caso di valutazione negativa, il progetto decade dal beneficio concesso.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui uno o, al massimo, 2 (due) dei partner comunicano, adeguatamente motivandola, la propria impossibilità a proseguire nelle attività progettuali. Sulla adeguatezza delle motivazioni, valuta la UOD di competenza.
8. Ogni soggetto può partecipare ad uno ed un solo partenariato pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali.
9. In caso di partenariato, l'ente designato quale capofila è responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.

## **Articolo 6**

### **Soggetti “collaboratori” a titolo gratuito**

1. La realizzazione dei progetti di cui al presente Bando potrà essere effettuata anche con il coinvolgimento di soggetti diversi da OdV, APS e Fondazioni, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o soggetti privati.
2. Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito, ossia i soggetti collaboratori non possono essere destinatari di quote di finanziamento rispetto al costo totale di progetto.
3. In caso di collaborazione, si dovranno allegare al progetto le attestazioni di adesione, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, secondo il Modello 3\_ Soggetti collaboratori allegato al presente Bando, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto bensì anche un concreto

impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate a supporto di quelle previste dal progetto stesso.

4. La responsabilità del progetto rimane in ogni caso in capo al soggetto richiedente o, in caso di partenariato, al soggetto capofila.

## **Articolo 7**

### **Limiti del finanziamento richiedibile e obbligo di cofinanziamento**

1. Gli interventi progettuali dovranno avere, pena l'esclusione, un costo complessivo compreso tra euro 60.000,00 ed euro 200.000,00.
2. Per ciascun intervento progettuale, la quota massima di finanziamento richiedibile non potrà, pena l'esclusione, superare l'80% del costo totale esposto. La restante quota parte (cofinanziamento), pari almeno al 20% del costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento, resterà a carico dei soggetti attuatori.
3. Ai fini del computo della quota di cofinanziamento di cui al precedente comma del presente articolo è riconosciuta quale spesa eleggibile il valore equivalente di lavoro volontario, nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL, fino a un massimo pari al 20% del costo complessivo del progetto presentato, pena l'esclusione.
4. Con particolare riferimento alle attività prestate dai volontari per la realizzazione del progetto, si precisa che il volontario - secondo quanto espressamente indicato all'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 - è "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
5. Ai fini della rendicontazione del costo del personale volontario, l'attività dovrà essere rilevabile da uno specifico registro delle presenze sottoscritto dal prestatore e controfirmato dal legale rappresentante dell'Ente di riferimento. L'ordine di servizio dovrà contenere l'indicazione del CCNL applicato in via diretta, se esistente, o, in mancanza, in via analogica.
6. I volontari che prenderanno parte alle attività progettuali devono essere – pena la decadenza dal cofinanziamento assentito – coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (articolo 18 del D. Lgs. 117/2017). È onere dell'Ente capofila, nella persona del legale rappresentante pro tempore, verificare l'avvenuta stipula dell'assicurazione relativa ai volontari attivi nel progetto approvato.
7. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 20% del

costo complessivo del progetto sarà attribuita una premialità con un punteggio specifico, così come specificato nella Tabella di Valutazione di cui al successivo articolo 10, co. 3 del presente Bando.

8. Il legale rappresentante del soggetto proponente o, in caso di partenariato, tutti i legali rappresentanti degli enti partecipanti (capofila e partner) devono, sotto la propria responsabilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non ha formato e non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, comunali, regionali, nazionali o comunitari.

## **Articolo 8**

### **Piano finanziario e spese ammissibili**

1. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, si fa espresso richiamo, per quanto non esplicitato nel presente Bando, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009.
2. Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto dell'Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente. La condizione di assoggettabilità o no all'IVA va documentata alla Regione Campania con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto attuatore.
3. Inoltre, pena l'esclusione, per la redazione del piano dei costi:
  - a) i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.  
A tal riguardo, sono ammissibili i costi riferiti: alle forniture per ufficio, comprese le attrezzature per attività non didattiche che abbiano un periodo di ammortamento inferiore a 12 mesi; all'acquisto di valori bollati; alle spese postali; all'acquisto dei materiali di cancelleria utilizzati per l'amministrazione del progetto. Con riferimento all'acquisto di valori bollati e alle spese postali, la documentazione da esibire in sede di rendiconto e di controllo è costituita, rispettivamente, dalla distinta di acquisto di valori bollati e dalla specifica delle spese postali;
  - b) i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;
  - c) i costi di progettazione, di qualsiasi natura, non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
  - d) le spese relative ai cc.dd. "costi indiretti" (canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) verranno riconosciute esclusivamente in relazione alla quota parte imputabile direttamente

all'attività di progetto oggetto del finanziamento e, in ogni caso, nei limiti del 10% del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Ai sensi del presente Bando sono ammissibili, quali spese generali, i costi indiretti legati all'attività cofinanziata, a condizione che siano basati su costi effettivi e che vengano imputati con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto, debitamente giustificato. Con particolare riferimento agli immobili e ai costi annessi, sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:

- i. affitto, ossia i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali della sede, se l'affitto si riferisce solo al periodo del progetto, oppure la quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo e alla superficie di utilizzo;
- ii. manutenzione ordinaria e pulizie, ossia i costi riferiti alle spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali e per il mantenimento delle regole di igiene, se non già previste nel contratto di affitto;
- iii. costi riferiti alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica, gas e acqua inerenti allo svolgimento delle attività in ragione del reale consumo;
- iv. costi riferiti alle spese telefoniche: qualora non vi sia una linea attivata appositamente, si ammette un costo calcolato coerentemente alle altre attività svolte dall'ente attuatore (ad esempio si potrà fare riferimento ai tabulati telefonici);
- v. costi riferiti alla quota imputabile sostenuta per il riscaldamento e condizionamento degli immobili sede del progetto.

In sede di rendiconto e di controllo l'ente dovrà esibire la seguente documentazione:

1. contratto di locazione, regolarmente registrato a norma di legge;
2. fatture o ricevute quietanzate;
3. fatture per utenze elettriche, telefoniche e d'acqua.

e) le spese relative all'acquisto di beni e/o attrezzature a carattere durevole (ossia beni/attrezzature che sono destinati a sopravvivere al progetto/iniziativa essendo suscettibili di ulteriori e futuri impieghi) saranno ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e, quindi, alla effettiva realizzazione del progetto.

4. Laddove si tratti di beni e/o attrezzature a carattere durevole (ossia beni/attrezzature che sono destinati a sopravvivere al progetto/iniziativa essendo suscettibili di ulteriori e futuri impieghi) dal costo o dal valore di ammortamento superiore a € 516,46, ai fini della redazione del piano economico-finanziario va imputato e, conseguentemente, sarà riconosciuto esclusivamente il valore dell'ammortamento. Se, invece, costo o valore di ammortamento risultano, in maniera comprovata, pari o inferiori a € 516,46, potrà essere imputato e, conseguentemente, riconosciuto l'intero costo o

valore ammortizzato.

5. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative e/o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Ai fini delle spese ammissibili al rimborso si applica l'art. 17, commi 3 e 4, del D.lgs. 117/17.
6. Con particolare riferimento ai costi del "personale", sempreché utilizzato in specifiche mansioni (anche amministrative) connesse al progetto, i relativi costi possono essere riconosciuti solo se accompagnati da:
  - a) ordine di servizio per l'assegnazione della risorsa umana alla specifica attività di progetto;
  - b) copia dei cedolini;
  - c) elenco giorni e orari delle attività svolte (time-sheet);
  - d) costo orario del personale certificato dalla struttura competente;
  - e) modello F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute (art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013).
7. Le spese dovranno essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto ossia essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto, ad eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale, comunque successiva alla data di pubblicazione del presente Bando.
8. In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
9. Non si considerano documenti probatori le autofatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
10. Non sono ammesse a finanziamento le spese riferite ai seguenti costi:
  - a) oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
  - b) IVA, se non dovuta o recuperabile;
  - c) imposte e/o tasse;
  - d) spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
  - e) spese generali di funzionamento rendicontate in maniera forfettaria o relative alle voci 'imprevisti' e/o 'varie' e/o a voci equivalenti;
  - f) oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
  - g) oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
  - h) oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle



organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);

- i) investimenti in scorte;
- j) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

## Articolo 9

### Modalità di presentazione delle proposte progettuali

1. I soggetti proponenti interessati devono presentare la domanda di partecipazione, pena l'esclusione, esclusivamente con la modalità telematica, **utilizzando il servizio digitale dedicato “Richiesta di contributi in ambito sociale per soggetti del Terzo settore (Bando Terzo settore 2023)”** che sarà disponibile sul Catalogo dei Servizi digitali all'indirizzo: <https://servizi-digitali.regione.campania.it> . Non verranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quella telematica.

2. L'accesso al servizio digitale, di cui al precedente comma del presente articolo, sarà possibile unicamente utilizzando uno dei sistemi di identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

3. La compilazione della domanda in formato digitale potrà avvenire dalle ore 00.00 del 18 aprile 2023 alle 23.59 del 19 maggio 2023 utilizzando il servizio digitale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nella domanda deve essere necessariamente riportato l'indirizzo PEC al quale la Regione Campania potrà inviare comunicazioni ufficiali successive.

5. Nel corso della compilazione della domanda on line, è richiesto di inserire gli allegati, indicati ai successivi commi 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo, che dovranno essere a loro volta compilati e firmati digitalmente. È ammessa anche la firma autografa dell'allegato che, in questo caso, dovrà essere stampato, firmato e scansionato (in formato .pdf) nonché necessariamente accompagnato da un documento di riconoscimento del sottoscrittore che dovrà quindi essere anch'esso scansionato fronte/retro ed allegato.

6. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione firmata, nelle modalità (digitale o autografa) esplicitate al precedente art. 5, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo, nonché, in caso di partenariato, di ciascun partner, redatta secondo il Modello1\_Dichiarazione\_sostitutiva\_di\_atto\_notorio, attestante la volontà di partecipare al partenariato stesso..

7. In caso di partecipazione di enti collaboratori, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la dichiarazione firmata, nelle modalità (digitale o autografa) esplicitate al precedente art. 5, resa dal legale rappresentante di ciascun ente collaboratore, redatta secondo il Modello2\_ Soggetti\_collaboratori, attestante la volontà di collaborare al progetto.

8. Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, nelle modalità (digitale o autografa) esplicitate al precedente art. 5, resa, sempre a pena di esclusione, dal soggetto richiedente - singolo o, in caso di partenariato, dal soggetto capofila /da ciascun partner ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il Modello3\_ Attestazioni, attestante:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Bando;
- c) che il progetto presentato non è oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (da indicare in apposito e allegato elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione.

9. Alla domanda deve essere allegato un breve curriculum del soggetto richiedente, firmato secondo le modalità (digitale o autografa) esplicitate al precedente art. 5. In caso di partenariato, è necessario allegare il curriculum, oltre che del soggetto capofila, anche di tutti i partner.

10. Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la Scheda di Progetto (Modello4\_Scheda\_progetto) e il piano economico (Modello5\_Piano\_economico\_finanziario (sezione 1 e sezione 2), compilati in ogni loro parte e firmati secondo le modalità (digitale o autografa) esplicitate al precedente art. 5.

11. Ciascun soggetto, sia singolo sia in quanto capofila, potrà presentare una e una sola proposta progettuale. Qualora l'ente, sia singolo sia in quanto capofila, dovesse presentare più domande, il servizio digitale annullerà in automatico ogni domanda precedentemente inserita.

12. Ai sensi dell'art. 5, comma 8 del presente Bando, ogni soggetto in veste di capofila e/o partner può partecipare a uno e un solo partenariato. Nel caso di violazione anche soltanto di

una delle predette prescrizioni di cui al presente comma, tutte le proposte progettuali eventualmente presentate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

13. La Regione Campania effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti.

14. L'invio della domanda di partecipazione completa dei relativi allegati, sarà possibile esclusivamente tramite la predetta procedura telematica dalle ore 00.00 del 18 aprile 2023 alle 23.59 del 19 maggio 2023.

15. A conclusione della procedura della presentazione della domanda, il sistema informativo rilascerà in automatico numero identificativo e data di acquisizione al sistema della domanda. Soltanto con il rilascio del numero di acquisizione a sistema, la domanda, non più modificabile, si intenderà correttamente presentata. Il sistema, in automatico, comunicherà l'avvenuta ricezione telematica della domanda via posta elettronica all'indirizzo PEC indicato nella sezione anagrafica da parte del soggetto richiedente.

16. L'ente interessato dovrà utilizzare il numero identificativo, di cui al precedente comma 15 del presente articolo, nelle successive fasi dell'iter procedurale.

17. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda costituisce causa di irricevibilità; in tale ipotesi, la domanda viene rifiutata in via automatica dal sistema.

18. Tutte le dichiarazioni inserite nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

19. Il richiedente il beneficio, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 oltre che a quelle di cui all'art. 75 (decadenza dai benefici) del medesimo DPR 445/2000.

20. Tutte le comunicazioni fra l'ente risultante assegnatario del contributo e la Regione Campania avverranno esclusivamente attraverso il servizio digitale dedicato.

## Articolo 10

### Ammissione e valutazione delle iniziative e dei progetti

1. Le fasi di istruttoria e valutazione dei progetti sono le seguenti:

FASE	ESITO
1. Istruttoria formale (verifica della sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione e della completezza e adeguatezza	Progetto ammesso/non ammesso a valutazione

della documentazione richiesta ai sensi del presente Bando)	
2. Valutazione di merito (attribuzione dei punteggi a tutte le dimensioni di valutazione)	Progetto ammissibile (punteggio totalizzato uguale o superiore a 60 punti) / progetto non ammissibile al finanziamento
3. Ammissione a finanziamento	Progetto finanziabile/non finanziabile in relazione alle risorse stanziare

2. La valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad una Commissione nominata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Sociali e Socio Sanitarie (50.05.00) successivamente alla scadenza del termine finale di presentazione delle proposte progettuali. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGI (min-max)
<b>A. REQUISITI SOGGETTIVI</b>	
A1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente o, in caso di partenariato, degli (di tutti gli) enti proponenti nell'ambito delle aree prioritarie di intervento prescelte. Numero di progetti realizzati: 0 progetti : punti 0 da 1 a 3 – punti 1 da 4 a 6 – punti 2 da 7 a 9 – punti 3 da 10 in poi – punti 5	0-5
A2. Partenariati – 3 punti: partenariato composto da tre fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, al netto della partecipazione di Fondazioni; – 5 punti: partenariato composto da quattro fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, al netto della partecipazione di Fondazioni; – 7 punti: partenariato composto da più di quattro fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, al netto della partecipazione di Fondazioni;	0-7
A3 Soggetti collaboratori Il punteggio (massimo 1 punto per ogni collaboratore fino ad un massimo di 3 punti) verrà attribuito solo in presenza di un concreto impegno da parte di ciascun collaboratore a svolgere e realizzare precise attività individuate a supporto di quelle previste dal progetto stesso come specificate nel Modello3 Soggetti collaboratori (cfr art. 6 del Bando)	Da 0-3
<b>TOTALE A</b>	<b>15</b>
<b>B. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>	
B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto alle finalità e agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale.  Massima coerenza, completezza, rispondenza all'iniziativa – punti 15	0-15

Media coerenza, completezza, rispondenza all'iniziativa – punti 10 Sufficiente coerenza, completezza, rispondenza all'iniziativa – punti 5 Non sufficiente coerenza, completezza, rispondenza all'iniziativa – punti 0	
B2. Presenza di risorse umane con competenze specialistiche necessarie per gli obiettivi di progetto, per ogni risorsa 1 punto fino ad un massimo di 5	0-5
B3. Pertinenza del CV dell'organizzazione rispetto all'ambito tematico di attività  Massima pertinenza – punti 10 Media pertinenza – punti 6.5 Sufficiente pertinenza – punti 3 CV non pertinente – punti 0	0-10
B4. Composizione del partenariato rispetto alle finalità e agli obiettivi di progetto con particolare attenzione al grado di coinvolgimento e di interrelazione operativa degli Enti	0-10
B.5 innovazione sociale: attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che, allo stesso tempo, creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.  Ottima: – punti 10 Adeguate: – punti 6 Sufficiente: - punti 2 Non sufficiente: - punti 0	0-10
B.6 Presenza di sistemi di monitoraggio e di valutazione d'impatto (outcome) Ottima: – punti 5 Adeguate: – punti 3 Sufficiente: - punti 1 Non sufficiente: - punti 0	0-5
<b>TOTALE B</b>	<b>55</b>
<b>C. CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PREVENTIVO ECONOMICO FINANZIARIO</b>	
C1. Ammontare del cofinanziamento a carico del proponente e/o degli eventuali partner (calcolato in termini percentuali rispetto al costo complessivo del progetto)  > 50 % - punti 5; > 40% e ≤ 50%: - punti 4 > 30% e ≤ 40%: - punti 3 > 20% e ≤ 30%: - punti 2 < 20%: - punti 1	0-5
C2 Grado di fattibilità del progetto (in termini di output) con riferimento alla corretta articolazione del rapporto tra gli obiettivi indicati e le risorse previste)  Ottima: – punti 25	0-25

Buona: – punti 20	
Discreta: - punti 15	
Più che sufficiente: - punti 10	
Sufficiente: - punti 5	
Non sufficiente: - punti 0	
<b>TOTALE C</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>100</b>

3. I progetti o le iniziative che otterranno in sede di valutazione un punteggio inferiore al punteggio minimo di 60 (sessanta) non saranno in ogni caso finanziati.

### **Articolo 11**

#### **Convenzione regolativa della concessione di finanziamento**

1. Con ciascuno dei soggetti proponenti le iniziative o i progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita Convenzione - così come normata dall'articolo 56 del CTS e predisposta dall'Amministrazione - nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra la Regione ed il soggetto beneficiario.
2. Al fine della sottoscrizione della Convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:
  - a) documentazione inerente all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del CTS) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto, ovvero in alternativa la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2001 che le suddette polizze assicurative saranno inviate contestualmente con la comunicazione dell'inizio delle attività;
  - b) in caso di partenariato, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata ;
  - c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della Convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell'iniziativa o del progetto nei confronti della Regione.
4. L'inizio delle attività progettuali dovrà avvenire dopo la stipula della Convenzione.

## **Articolo 12**

### **Modalità di erogazione del finanziamento**

1. Il cofinanziamento sarà erogato in tre distinte tranche pari, la prima, al 36% del cofinanziamento assentito, la seconda al 30,67% e la terza al 33.33%.
2. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, l'ente beneficiario potrà richiedere, in maniera espressa e irrevocabile, l'erogazione del cofinanziamento assentito in una delle seguenti forme:
  - a) a titolo di anticipo: in tal caso l'erogazione della prima tranche è subordinata alla trasmissione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 13, nonché, ai fini dell'erogazione della seconda e terza tranche, anche all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati, intermedi e finali, conseguiti;
  - b) a rimborso delle spese effettivamente sostenute: in tal caso, l'erogazione è subordinata all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati, intermedi e finali, conseguiti.

## **Articolo 13**

### **Garanzia fidejussoria**

1. I soggetti beneficiari del cofinanziamento che abbiano optato per l'erogazione a titolo di anticipo [Articolo 12, comma 2, lettera a)] devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'intero valore del cofinanziamento assentito o, in alternativa, al 36% ( erogazione prima tranche), al 30.67% (erogazione seconda tranche), e al 33.33% (erogazione terza tranche) del finanziamento concesso.
2. La fideiussione dovrà:
  - a) essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività;
  - b) essere obbligatoriamente rilasciata da:
    - istituti bancari;
    - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));
    - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).
  - c) contenere:
    - la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui

all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta.

- l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del Codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile dalla Convenzione o da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione. In caso di stipula con un garante estero sarà necessario essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).
3. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione alla Amministrazione procedente.

#### **Articolo 14**

##### **Relazione finale - Rendicontazione**

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, i soggetti beneficiari del cofinanziamento dovranno trasmettere:
  - a) la relazione finale;
  - b) sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa;
  - c) sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
  - d) il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-voci di spesa secondo il Modello 6\_Piano\_economico\_finanziario (sezione 1 e sezione 2).
2. Ulteriori e più dettagliate disposizioni relative alla relazione finale e alla rendicontazione potranno essere contenute nella Convenzione e/o in successive circolari emesse a cura della struttura regionale competente.

#### **Articolo 15**

##### **Varianti progettuali**

1. Su richiesta adeguatamente motivata del beneficiario potranno essere autorizzate:
  - a) eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto



approvato;

- b) eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) superiori al 20 % anche di una sola macro-voce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione.
2. Le variazioni compensative tra le singole macro-voci di spesa che comportino uno scostamento pari o inferiore al 20% della singola macro-voce di spesa non richiedono autorizzazione ma dovranno, in ogni caso, essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale, precisandone le motivazioni.
3. Non potranno in ogni caso essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, abbiano consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dal presente Bando, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa stabiliti

#### **Articolo 16**

##### **Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti cofinanziati**

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.
2. Ai fini del presente Bando, le fatture e/o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati dovranno essere conservati integri, leggibili e in originale presso la sede dell'ente proponente, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile in loco per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di ricezione della relazione finale e della rendicontazione.

#### **Articolo 17**

##### **Irregolarità e sanzioni**

1. In caso di violazioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal presente Bando e dalla Convenzione stipulata, la Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso o uno dei soggetti aderenti al partenariato:
  - a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Bando e per l'esecuzione delle attività di progetto; resta in ogni caso fermo quanto stabilito dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 del presente bando;
  - b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del CTS;
  - c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione

- del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
  - e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
  - f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
  - g) receda senza giustificato motivo dalla Convenzione di finanziamento;
  - h) non rispetti le regole di pubblicità previste dal presente Bando;
  - i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dal Bando; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Bando o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Bando e/o nella Convenzione stipulata
2. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

### **Articolo 18 (Utilizzo del logo “Campania Welfare”)**

- 1. Dall'assegnazione del cofinanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di utilizzare il logo ufficiale della Regione Campania - “Campania Welfare” nonché di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con apposita dicitura che lo stesso “è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali”.
- 2. Il logo sarà fornito dalla Regione Campania, previa richiesta scritta.

### **Articolo 19**

#### **Trasparenza, pubblicità e privacy**

- 3. I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Bando ed in conformità alla normativa vigente in materia di Privacy (protezione dei dati personali).
- 4. I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell'ambito del presente procedimento.

5. Il titolare del trattamento è la Regione Campania responsabile del trattamento dei dati è il/la Dirigente della struttura regionale competente.
6. La partecipazione al Bando costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.
7. Per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 (pubblicazione) i soggetti beneficiari inviano alla Regione, unitamente alla domanda, il curriculum sintetico e una versione sintetica del progetto (depurato di eventuali dati sensibili) di dimensione non superiore a 2,5 MegaByte.

## **Articolo 20**

### **Informazioni**

1. Gli enti interessati, fino a 8 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle domande, potranno formulare quesiti unicamente tramite la sezione FAQ della pagina del servizio digitale dedicato di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Avviso, compilando l'apposito form.
2. La Regione risponderà all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno nella sezione FAQ della pagina dedicata al servizio digitale.
3. Sulla medesima pagina saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente Bando unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.

## **Articolo 20**

### **Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il Dirigente p.t. della UOD 50.05.01.

## **Articolo 21**

### **Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Bando sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.